

Publicato il 05/12/2022

N.05678_2022 REG.PROV.CAU.
N. 08248/2022 REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Terza)

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 8248 del 2022, proposto dalla Regione Campania, in persona del Presidente della G.R. *pro tempore*, rappresentata e difesa dall'avvocato Giuseppe Calabrese, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

la signora Adele Vigorito, rappresentata e difesa dagli avvocati Giuseppe Scorza e Michele Gallo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

nei confronti

della signora De Donato Federica, titolare dell'omonima azienda agricola, del signor Iampietro Cristian, titolare dell'omonima azienda agricola, e del signor Senese Michele, titolare dell'azienda agricola vivaistica Moscato di Michele Senese, non costituiti in giudizio;

per la riforma

della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Campania, Sede di Napoli, Sezione Terza, n. 1567/2022, resa tra le parti.

Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visto l'art. 98 cod. proc. amm.;

Visto l'atto di costituzione in giudizio della signora Adele Vigorito;

Visti tutti gli atti della causa;

Vista la domanda di sospensione dell'efficacia della sentenza del Tribunale amministrativo regionale di accoglimento del ricorso di primo grado, presentata in via incidentale dalla parte appellante;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 1° dicembre 2022 il Cons. Ezio Fedullo e uditi per le parti gli avvocati Giuseppe Calabrese e Michele Gallo, quest'ultimo per sé e su delega dichiarata dell'avvocato Giuseppe Scorza;

Ritenuta preliminarmente l'opportunità di disporre incumbenti istruttori, nelle forme della verifica, dandone mandato al Direttore del Dipartimento di Agraria dell'Università degli Studi di Napoli Federico II, con facoltà di sub-delega, il quale dovrà rispondere al seguente quesito:

dica il verificatore se l'atomizzatore Gaspardo - Sauro 400, indicato dalla appellata nella sua domanda di finanziamento ai fini della attribuzione del punteggio di cui al par. 11, criterio 7, sia funzionale allo scopo, integrante la ragione giustificativa del corrispondente punteggio, di *“ridurre la quantità di fertilizzanti e/o prodotti fitosanitari e/o per migliorarne l'uso o la distribuzione”*, chiarendo in particolare se esso sia utilizzabile con il kit elettrostatico ovvero se richieda, per essere utilizzato per la distribuzione dei prodotti fitosanitari (e non del diserbante), l'utilizzo di una *“lancia”* e se, in tale seconda ipotesi, l'atomizzatore suindicato consenta ugualmente di realizzare la suddetta finalità di carattere premiale;

Rilevato che, ai fini della risposta al quesito, il verificatore analizzerà ogni documento utile, presente o meno nel fascicolo di causa, e terrà conto delle ragioni addotte dall'Amministrazione, con il verbale di riesame del 3 marzo 2021, e con l'atto di appello, al fine di escludere il suddetto punteggio, così come di quelle di segno contrario esposte dalla parte ricorrente ed infine della relazione istruttoria

allegata all'atto di appello;

inoltre, dica il verificatore quant'altro utile in ordine alla rispondenza della suddetta attrezzatura al criterio premiale in discorso;

Ritenuto di precisare che al suddetto incombente istruttorio l'organo incaricato dovrà provvedere entro il termine di novanta giorni dalla comunicazione della presente ordinanza;

Ritenuto altresì di precisare che, ai fini del rispetto del contraddittorio, l'organo incaricato avrà cura di predisporre una relazione preliminare che sarà trasmessa alle parti, le quali, entro 15 giorni dalla ricezione, potranno far pervenire al verificatore le proprie eventuali osservazioni tecniche, che saranno esaminate dal medesimo verificatore, il quale ne terrà conto ai fini della predisposizione della relazione conclusiva;

Ritenuto di rinviare la trattazione dell'appello all'udienza pubblica che sarà fissata con apposito decreto presidenziale, a seguito della esecuzione dei disposti incombenti istruttori;

Ritenuto di rimettere al Presidente la valutazione di eventuali istanze di proroga che saranno presentate, ove necessario, dal verificatore;

Ritenuto di accogliere in parte la domanda di sospensione degli effetti della sentenza appellata presentata dalla Regione appellante, con la conseguente conservazione, nelle more della definizione del giudizio, della sola misura cautelare già disposta in primo grado (cfr. ordinanza n. 800 del 28 aprile 2021) nelle forme dell'accantonamento della somma richiesta dalla appellata con la domanda di finanziamento, potendo per il resto l'Amministrazione dar corso ai procedimenti di sua competenza;

Considerato altresì che la parte appellante risulta aver notificato il gravame proposto solo ad alcuni controinteressati e che occorre integrare il contraddittorio nei confronti dei controinteressati indicati nell'ordinanza n. 800/2021, con la quale il T.A.R. ha disposto il medesimo adempimento nel giudizio di primo grado, nelle medesime forme disposte con la stessa ordinanza;

Ritenuto, pertanto, di determinare le seguenti modalità per l'effettuazione della notifica per pubblici proclami, in alternativa alla notifica individuale:

- nella parte seconda della Gazzetta Ufficiale andranno inserite, a cura di parte appellante, le seguenti indicazioni: (I) l'indicazione del Consiglio di Stato, quale giurisdizione innanzi alla quale si procede, con il numero di registro generale del procedimento, (II) il nome della parte appellante, (III) gli estremi della sentenza appellata; (IV) l'indicazione che lo svolgimento del processo può essere seguito consultando il sito www.giustizia-amministrativa.it attraverso l'inserimento del numero di registro generale del tribunale amministrativo regionale competente; (V) l'indicazione che il testo integrale dell'appello può essere consultato sul sito internet dell'amministrazione competente, unitamente all'indicazione nominativa dei soggetti controinteressati;
- l'Amministrazione regionale avrà obbligo di pubblicare sul proprio sito il testo integrale dell'appello e dell'elenco nominativo dei controinteressati in calce ai quali dovrà essere inserito l'avviso che la pubblicazione viene effettuata in esecuzione della presente ordinanza individuata con data, numero di ricorso e numero di provvedimento;
- l'Amministrazione non dovrà rimuovere dal proprio sito, sino alla pubblicazione della sentenza definitiva, l'appello e l'elenco nominativo dei controinteressati integrati dall'avviso, nonché le notizie e gli atti, relativi alla presente controversia;
- la medesima Amministrazione dovrà inoltre curare che sull'home page del suo sito venga inserito un collegamento denominato "Atti di notifica" dal quale possa raggiungersi la pagina sulla quale è stato pubblicato l'appello e l'elenco integrati dall'avviso;
- tali pubblicazioni dovranno avvenire, qualora parte appellante opti per questa ultima modalità di notificazione per pubblici proclami, entro il termine di 90 (novanta) giorni dalla comunicazione al suo difensore della pubblicazione della presente ordinanza da parte della Segreteria, con deposito della prova delle

intervenute pubblicazioni entro il termine perentorio di ulteriori 15 giorni;
Ritenuto di riservare al definitivo ogni ulteriore pronuncia sul rito, sul merito e sulle spese;

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, Sezione Terza, interlocutoriamente decidendo sull'appello n. 8248/2022:

- accoglie in parte, nei sensi indicati in motivazione, la domanda cautelare, con il conseguente accantonamento della somma richiesta dalla parte appellata con la domanda di finanziamento di cui si tratta;
- dispone gli incumbenti istruttori indicati in motivazione;
- dispone l'integrazione del contraddittorio nei sensi precisati in motivazione e nel rispetto dei termini ivi indicati;
- rinvia ad autonomo provvedimento presidenziale ai fini della fissazione dell'udienza di merito, a seguito della avvenuta esecuzione del suddetto incumbente istruttorio.

La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la segreteria della Sezione, che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 1° dicembre 2022 con l'intervento dei magistrati:

Luigi Maruotti, Presidente

Giovanni Pescatore, Consigliere

Ezio Fedullo, Consigliere, Estensore

Umberto Maiello, Consigliere

Antonio Massimo Marra, Consigliere

L'ESTENSORE

Ezio Fedullo

IL PRESIDENTE

Luigi Maruotti

IL SEGRETARIO